

Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte indirette

Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma, 23 GEN. 2013

ASSOTELECOMUNICAZIONI VIA BARBERINI 11 00187 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio Via G. Capranesi, 60 Roma

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-74/2011 Associazione/Ordine ASSOTELECOMUNICAZIONI Codice Fiscale 97290240585 Istanza presentata il 16/09/2011

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 21 del DL n. 78 del 2010, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione istante ha chiesto chiarimenti in merito all'obbligo, introdotto dall'articolo 21 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) a carico dei soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma Tel. 0650545709 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.adempimentiesanzioni@agenziaentrate.it

valore aggiunto.

L'istante, pone numerose questioni: alcune attinenti a profili di stretta interpretazione giuridica, altre attinenti ad aspetti applicativi dell'adempimento in parola. Attesa la molteplicità dei quesiti posti, per semplicità di esposizione, il relativo contenuto sarà riportato insieme alla soluzione prospettata dalla scrivente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento agli aspetti di stretta interpretazione normativa, l'istante ritiene che tutte le operazioni di TLC o, in alternativa, le sole operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, non debbano essere comunicate ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010. Ritiene, in ogni caso, che l'eventuale comunicazione delle informazioni già fornite, in ottemperanza dell'obbligo di cui al citato articolo 7, non costituisca violazione sanzionabile. Ugualmente ritiene che le difficoltà riscontrate nell'adeguare le procedure informatiche in tempi utili per adempiere all'obbligo di comunicazione ex articolo 21 entro il termine di scadenza, possano costituire delle cause di non applicazione delle sanzioni, laddove venissero riscontrate delle irregolarità.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che, attraverso l'attività svolta in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica, questa Direzione Centrale cura <u>l'interpretazione</u> delle disposizioni normative relative ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate (cfr. da ultimo la circolare del 5 agosto 2011, n. 42/E).

Pertanto, relativamente ai quesiti concernenti aspetti tecnici, ovvero attinenti l'estrazione e la gestione informatica dei dati da comunicare telematicamente, saranno riportate le soluzioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento, competente in materia, alla quale è stata inoltrata la presente istanza.

Ciò posto, si osserva che, l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella formulazione originaria, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

Tale disposizione, come precisato dalla circolare del 30 maggio 2011, n. 24/E, "ha l'intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito".

Successivamente, ad opera delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012 - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - l'obbligo di comunicazione in questione concerne tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza limiti di importo. In particolare, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

L'omessa o l'incompleta trasmissione dei dati determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 18 dicembre1997, n. 471 (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro).

Per consentire l'adempimento di tale obbligo è stato adottato il Provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 - successivamente integrato dal Provvedimento del 16 settembre 2011 ed infine dal Provvedimento del 21 dicembre 2011 - con il quale sono state disciplinate le modalità ed i termini per l'effettuazione delle predette comunicazioni telematiche. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre già fornito i chiarimenti con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 24/E del 30 maggio 2011, con il documento di risposta a quesiti dell'11 ottobre 2011, nonché con le note del 13 gennaio 2012 e del 6 marzo 2012.

In riferimento agli specifici quesiti si rappresenta quanto segue.

L'Associazione istante in merito alle questioni di natura giuridica ha chiesto:

- D) Una proroga del termine del 31 ottobre 2011 entro il quale porre in essere l'adempimento comunicativo al fine di consentire una modifica dei sistemi informativi aziendali.
- R) La richiesta deve intendersi superata in quanto il Provvedimento del 21 dicembre 2011 ha prorogato al 31 gennaio 2012 il termine entro il quale effettuare la comunicazione dei dati, concernenti le operazioni effettuate nel 2010, il cui corrispettivo non sia inferiore ad euro 25.000, inizialmente fissato al 31 ottobre 2011.
- D) Di prevedere l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per il tempo necessario a consentire l'implementazione delle procedure informatiche ed il rispetto della scadenza, nel frattempo prorogata al 31 gennaio 2012 dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2011.
- R) Si è dell'avviso che, l'ulteriore proroga concessa abbia consentito una più agevole implementazione delle procedure informatiche. In merito, invece, alla valutazione della sussistenza di esimenti tali da escludere l'applicazione delle sanzioni, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile adempiere correttamente all'obbligo di comunicazione in questa prima fase di avvio, si rappresenta che tale riscontro non spetta alla scrivente Direzione, e che l'esistenza di eventuali cause di non applicazione delle sanzioni sarà

oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti a constatare la violazione ed a contestare la sanzione.

- D) Se non sia opportuno che gli operatori di telecomunicazioni siano esonerati dall'obbligo delle comunicazioni telematiche in esame, per tutte le Operazioni di TLC, o quantomeno in riferimento alla spesa per il traffico telefonico, essendo operazioni già comunicate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
- R) Si evidenzia che nel Provvedimento del 22 dicembre 2010, al paragrafo 2 Oggetto della comunicazione, viene espressamente affermato che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

Attualmente, devono pertanto ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione ex articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, solo le prestazioni di telefonia rese nell'ambito di contratti cd "business", i cui dati sono comunicati dagli operatori di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973; diversamente, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 21 e dal provvedimento di attuazione, sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni di telefonia rese nell'ambito dei contratti cd "privati", altre eventuali operazioni attive, nonché le operazioni di acquisto, se effettuate presso soggetti titolari di partita IVA e rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, anche nell'ipotesi in cui le stesse siano già comunicate dai prestatori ai sensi del citato articolo 7 del dPR n. 605 del 1973.

D) Di precisare che l'esclusione dall'obbligo di comunicazione ex articolo 21 delle operazioni già comunicate all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, è una facoltà che si riferisce, peraltro, alle sole operazioni effettuate (attive), e non anche a quelle ricevute (passive), per le quali l'obbligo di comunicazione

all'Anagrafe Tributaria è posto in capo del soggetto che le rende.

R) Si osserva che, nonostante l'esclusione dell'obbligo di comunicazione normativamente sancita, laddove sia difficile per gli operatori di telecomunicazioni separare, in sede di estrazione dei dati, le operazioni già comunicate all'Anagrafe Tributaria, le stesse potranno essere riprodotte anche nella comunicazione di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, non costituendo una violazione sanzionabile la duplice comunicazione dei medesimi dati.

In merito alle ulteriori richieste di natura tecnica sono stati formulati i seguenti quesiti per i quali si riportano le soluzioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento.

- D) Con riferimento all'esclusione dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei riguardi di privati consumatori, in caso di pagamento del corrispettivo con carte di credito, di debito o prepagate emessi da operatori finanziari residenti:
- a) non è chiaro perché siffatta esclusione non sia stata estesa ad altri strumenti parimenti "tracciabili" (es. bonifico o assegno);
- b) non si comprende quali siano gli strumenti a disposizione dei soggetti obbligati alla comunicazione per accertare la nazionalità dell'operatore finanziario emittente la carta elettronica, ovvero se questi ha una stabile organizzazione in Italia, al fine di stabilire se sussista o meno l'obbligo di comunicazione dell'operazione.
- R) L'esclusione dei bonifici e degli assegni trae origine dalla circostanza che questi mezzi di pagamento non consentono l'analoga tracciabilità assicurata dal terminale installato presso qualunque esercizio convenzionato (POS), che costituisce l'elemento indispensabile per effettuare i pagamenti tramite carte di debito e carte di credito, anche prepagate.

Per accertare la nazionalità dell'operatore finanziario emittente la carta elettronica, ovvero se questi ha una stabile organizzazione in Italia, al fine di stabilire se sussista o meno l'obbligo di comunicazione dell'operazione, si può fare riferimento

all'indicazione sul logo della carta o ai dati indicati nel contratto.

D) Per i contratti da cui derivano dei corrispettivi periodici, come anche per i contratti giuridicamente collegati, la comunicazione deve essere effettuata qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare superino la soglia di rilevanza; in tale circostanza potrebbe essere non sempre agevole prevedere degli automatismi in grado di tenere conto del superamento della "soglia", in caso di corrispettivi frazionati per i contratti ultrannuali o che prevedono corrispettivi periodici.

A tal riguardo, si chiede di chiarire come fare per individuare in modo semplice l'esistenza di un collegamento negoziale tra diversi contratti. Relativamente, poi, ai contratti che prevedono corrispettivi periodici, si chiede di chiarire le modalità di individuazione della "soglia" e, in particolare, se l'estrazione dei dati debba essere effettuata con riferimento alla "data di emissione" o alla "data di scadenza" della fattura.

- R) Fermo restando lo specifico schema comunicativo previsto per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro giuridicamente collegati, si precisa che per "l'estrazione" dei dati richiesti si deve fare riferimento al momento della registrazione della fattura o in mancanza al momento di effettuazione dell'operazione.
- D) Con riferimento alle operazioni soggette all'obbligo di comunicazione effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, privi di codice fiscale, si rende necessario acquisire molte informazioni di dettaglio (per le persone fisiche, dovranno indicarsi: cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio estero; mentre per le persone giuridiche: denominazione, ragione sociale o ditta e la sede legale) che, probabilmente, per il 2010 non saranno disponibili, il che potrebbe costituire una complicazione operativa.
- R) L'obbligo di monitorare anche gli acquisti effettuati in Italia da parte di privati cittadini stranieri si inquadra come norma di chiusura del sistema, volta a prevenire pratiche elusive e, quindi, a contrastare più efficacemente specifiche tipologie di

evasione da parte dei cedenti o committenti residenti titolari di partita IVA. Pertanto, è essenziale acquisire anche le informazioni di dettaglio previste a tal fine dal tracciato record. Nello specifico, si evidenzia inoltre che per l'anno 2010 le operazioni rilevanti IVA da comunicare (entro il 31 gennaio 2012) sono soltanto quelle business to business di importo superiore a 25mila euro, per cui i dati in parola di regola dovrebbero già essere nella disponibilità del soggetto obbligato. Si conferma, inoltre, che nella comunicazione relativa all'anno 2010, andranno comunicate anche le operazioni regolate da emissione fatture e riferite a soggetti con codice fiscale e senza Partita IVA.

Con riferimento ai contenuti dei tracciati record previsti dai Provvedimenti del 22 dicembre 2010 e del 21 giugno 2011, gli stessi richiedono informazioni difficilmente reperibili nei sistemi, ed eventuali assunzioni richieste dai programmatori dei sistemi tecnologici potrebbero pregiudicare la correttezza dei dati inviati. In particolare:

- D) Modalità di pagamento: la suddivisione tra acconto, saldo e importo non frazionato, non presente nel tracciato del Provvedimento del 22 dicembre 2010, presuppone che ogni rapporto con il cliente e il fornitore sia elaborato dai sistemi in base alla natura giuridica dei contratti e alle relative condizioni di fatturazione (acconti + saldo, oppure pagamento in un'unica soluzione). Tale informazione non é ovviamente disponibile nei sistemi di estrazioni e la sua corretta indicazione presuppone una gestione manuale dei dati, oppure l'esclusione di tale informazione per i grandi contribuenti.
- R) Anche il nuovo tracciato record allegato al Provvedimento del 16 settembre 2011, richiede l'indicazione dell'acconto, del saldo e dell'importo non frazionato. Tale specifica è essenziale al corretto funzionamento del meccanismo che presiede lo spesometro.
- D) Dati della nota di variazione: nel nuovo tracciato é stato introdotto l'obbligo di

riportare per ogni nota di credito (rilevante IVA) i dati della fattura rettificata. Tale informazione non é sempre disponibile nei sistemi; ne consegue una gestione manuale dell'informazione, con gli evidenti rischi di errori. Tale richiesta, inoltre, non tiene conto di note credito che stornano più fatture ovvero non ne stornano affatto (es: scontistica di fine anno emessa in base a contratti di fornitura).

- R) Il nuovo tracciato, allegato al Provvedimento del 16 settembre 2011, ha mantenuto l'obbligo di indicare il numero della fattura oggetto di rettifica. Tuttavia, la mancata indicazione di tale informazione non preclude l'invio telematico della comunicazione in questione, con la conseguenza che spetterà al contribuente dare prova delle ragioni per le quali è stata omessa la compilazione di tale campo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
- D) Tipologie di estrazioni su base contrattuale: tenuto anche conto di quanto già segnalato nell'ambito del primo capoverso della precedente lettera B), si rileva che il Provvedimento del 21 giugno 2011, nel modificare i contenuti del Provvedimento del 22 dicembre 2010, prevede una differente modalità di indicazione dei dati a seconda che i contratti rientrino in casistiche quali appalto, fornitura, somministrazione o meno. Tali distinzioni non sono gestibili in quanto i sistemi non creano differenze a seconda della tipologia giuridica dei contratti.
- R) In mancanza della possibilità di individuare i tipi di contratto è sufficiente fare riferimento alla soglia annua.
- D) Infine, l'Associazione istante ha chiesto di elevare il limite massimo dimensionale del file telematico predisposto per la trasmissione (attualmente di 3MB) che, per i grandi contribuenti, si dimostra insufficiente (la possibilità di adottare una trasmissione frazionata mediante più invii inferiori risulta comunque gravosa per gli operatori telefonici di grandi dimensioni che prevedono la trasmissione di un rilevantissimo numero di flussi), ovvero, in alternativa, di consentire la trasmissione della

comunicazione tramite consegna di un supporto magnetico (ad esempio, DVD).

R) Al riguardo si rappresenta che sarà valutato l'utilizzo di un canale alternativo ai fini della trasmissione della comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO